

Provincia di Torino
COMUNE DI BORGONE SUSA

REGOLAMENTO PER LE MANOMISSIONI STRADALI (RMS)

REGOLAMENTO DELLE MANOMISSIONI STRADALI APPROVATO CON

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n°48 DEL 30.11.2004

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 01-03-2005

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE, COMUNALI, VICINALI DI
USO PUBBLICO A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI O STRADALI.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 –

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, regolamentando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera

delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, gas metano, fognature, posa cavi elettrici e telefonici, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, nonché per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi; inoltre ha lo scopo di regolare il transito di mezzi speciali, automezzi ecc. su aree pedonali o comunque con pavimentazioni cui agli art. dal n.40 al n.43 del presente RMS.

ART. 2 –

Le presenti norme si applicano anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

ART. 3 –

Per la messa in opera delle tubazioni dell'Italgas, la Concessionaria dovrà per qualsiasi lavoro, oltre a quanto riportato nei seguenti articoli, attenersi a tutte quante le disposizioni impartite dal Decreto Ministero dell'Interno del 24/11/1984, pubblicato sulla G.U. n.12 del 15/01/85, nonché tutte le altre norme contenute in leggi, decreti e circolari, emanate che disciplinino la materia oggetto del presente regolamento.

ART. 4 –

I richiami al regolamento previgente contenuti nei contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE

ART. 5 -

5a) Per il transito di mezzi speciali, automezzi ecc. in aree pedonali o comunque con pavimentazioni speciali e per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato, nel territorio comunale, dovrà essere fatta singola richiesta all'Amministrazione Comunale corredata obbligatoriamente di idonea planimetria con indicazione del percorso, di disegni esplicativi dei particolari costruttivi delle opere d'arte da realizzare, sia interrate

che in elevazione, dei materiali da utilizzare, delle quantità e della larghezza della carreggiata stradale.

5b) Il richiedente dovrà ottenere a sua cura e spese tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessarie presso altri enti.

La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e presentazione dei nulla osta di cui al comma 5b è motivo di sospensione della pratica.

Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione all'appaltatore e/o concessionario, il quale disporrà di 15 giorni per integrare la documentazione.

In mancanza dell'integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.

ART. 6 –

La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire,

E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati e da eseguire in sequenza nella stessa strada.

Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascuno soggetto richiedente.

ART. 7 –

Per la esecuzione di lavori urgenti, e interventi Indifferibili in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità, fughe di gas, guasti a linee elettriche, e reti idriche e telefoniche principali, la Società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il pericolo e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (fax), dovrà obbligatoriamente:

a) dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all'Ufficio Tecnico, che al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di Legge.

La procedura di urgenza avviata dal concessionario senza che sussistano i presupposti di cui all'art 7 sarà oggetto di penale, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico, ai sensi del presente RMS.

b) Entro i tre giorni successivi, dalla data di comunicazione di intervento urgente, il concessionario, dovrà obbligatoriamente presentare regolare domanda come specificato dagli art. 5 e 6, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.

La violazione, di uno o più punti del presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata (sanzione pecunaria art. 50 del RMS).

ART. 8 –

E' fatto obbligo al concessionario/appaltatore nel caso di manomissione in linea > 30,00 ml. di:

- a. realizzare disegni esplicativi che indichino i servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione, tutto eseguito dietro precise indicazioni concordate con i tecnici dell'U.T. Competente di questo Ente, eseguendo, se ritenuto necessario, preventivi saggi di tipo distruttivo mediante realizzazione di sezioni estese a tutta o parte la larghezza della strada e con una profondità minima di mt. 1,20

- b. predisporre un cartello da apporre obbligatoriamente in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme sui lavori pubblici.

ART. 9 - Autorizzazioni e loro validità.

Il provvedimento autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico dovrà riportare:

- a. generalità del richiedente,
- b. oggetto dell'autorizzazione,
- c. caratteristiche tecniche e dimensionali dell'area pubblica interessata dall'intervento,
- d. periodo di validità dell'Autorizzazione,
- e. espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'Autorizzazione stessa, per danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale,
- f. in allegato le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere.

Le autorizzazioni rilasciate hanno una validità di tre mesi, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, per i piccoli tratti con estensione < 30,00 ml. e i singoli allacci;

La validità è invece di sei mesi, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, per la realizzazione delle linee con lunghezza > 30,00 ml.

Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dall'Amministrazione, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni rilasciate se richieste all'U.T.C. almeno 10 gg prima della scadenza. Eseguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l'opera sia in fase di realizzazione, sia completata, non autorizzata, e quindi perseguibile ai sensi del presente RMS.

Tutte le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente RMS, saranno sospese per integrare la domanda presentata della documentazione mancante, nel rispetto dell'art. 5.

ART. 10 –

Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale è obbligato a comunicare all'U.T.C. competente, a mezzo fax, o lettera, almeno due giorni prima di iniziare i lavori, tutte le informazioni inerenti quanto sopra specificato e comunque:

- a. gli estremi dell'autorizzazione,
- b. la data di inizio lavori,
- c. il numero dell'eventuale ordinanza ;
- d. la documentazione fotografica in caso di pavimentazioni di cui agli art. dal n°40 al n° 42,
- e. gli estremi della impresa che eseguirà i lavori,
- f. i dati personali del Responsabile di cantiere, con il recapito telefonico,
- g. il Soggetto titolare dell'autorizzazione, con il recapito telefonico,
- h. i tempi di esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del binder per la messa in sicurezza dello scavo e la chiusura temporanea del cantiere con il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale e verticale, in attesa della esecuzione dei ripristini stradali finali,

ART. 11 - Variazioni delle opere autorizzate.

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, la loro ubicazione e consistenza è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

L'Ufficio Tecnico potrà autorizzare la prosecuzione dei lavori in attesa del rilascio del provvedimento autorizzativo.

Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

ART. 12 –

Le autorizzazioni rilasciate nelle strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta, da comunicare due mesi prima dell'evento, senza che il soggetto titolare della autorizzazione possa chiedere alcun compenso o indennizzo per la sopra citata sospensione. L'autorizzazione diverrà nuovamente valida a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione pubblica.

REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI O SENZA AUTORIZZAZIONE

ART. 13 –

Per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda a sanatoria allegando tutti i documenti previsti agli art. 5 e 10.

L'Amministrazione Comunale vista la domanda presentata si riserva di esprimere dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita di:

- a. sanare l'opera applicando la penale prevista nell'art. 50 del presente RMS,

- b. dichiarare non sanabile i lavori eseguiti dal titolare della manomissione stradale nelle sotto elencate situazioni:
 - b1) nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità,
 - b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione,

nei suddetti casi il Titolare della concessione o autorizzazione dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcuno compenso o indennizzo all'Amministrazione comunale.

SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

ART. 14 - Cauzioni

14 a) Per le domande presentate da Soggetti privati si applicano i seguenti importi unitari:

- a. € 150,00= per metro lineare/quadrato
- b. € 250,00= metro lineare/quadrato sia per il transito che per le manomissioni di strade realizzate in autobloccanti, ciottolato o lastricato.

In casi particolari, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Tecnico Competente, nella figura del Funzionario Responsabile, potrà indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

Le cauzioni sopra elencate saranno recuperate dai concessionari sei mesi dopo la dichiarazione di cui all'art. 16c del presente RMS.

Fino alla data di restituzione della polizza fidejussoria o della cauzione il concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi a causa dell'esecuzione dell'intervento di manomissione stradale.

14 b)

Per le domande presentate da Enti, Consorzi, Aziende Speciali ecc., si applicano i seguenti criteri:

- a. dovrà essere presentata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a € 10.000,00= (diecimila) per ogni anno solare.
- b. In caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale ad € 100.000,00=(centomila), i Soggetti concessionari prima dell'inizio lavori dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati.

Le suddette cauzioni potranno essere costituite mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, o tramite assegno non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Borgone Susa.

Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all'U.T.C. competente comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o di cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati dall'art. 7 del presente RMS.

14 c) Restituzione della cauzione o svincolo della polizza fidejussoria.

L'Ufficio Tecnico Comunale prima di procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fidejussoria dovrà effettuare specifico sopralluogo che accerti la regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori non risultassero eseguiti correttamente così come da prescrizioni impartite, la cauzione verrà trattenuta, mentre in caso di polizza fidejussoria non si procederà ad effettuare lo svincolo.

Successivamente si procederà alla comunicazione all'interessato delle motivazioni che hanno portato all'impossibilità di procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fidejussoria.

L'Ufficio Tecnico procederà ad incaricare una ditta per il ripristino corretto della pavimentazione stradale trattenendo dalla cauzione il relativo importo, o provvederà a richiedere il versamento della differenza nel caso in cui la spesa per il ripristino sia maggiore rispetto alla cauzione depositata.

ART. 15 - Documentazione da presentare al momento del ritiro dell'autorizzazione della manomissione.

- a. per ogni domanda dovranno essere corrisposti diritti di segreteria pari a €. 25,00.

DISPOSIZIONI DI CANTIERE

ART. 16 - Messa in sicurezza del cantiere.

- a. Per i singoli allacci e per gli interventi con sviluppo < 30,00 ml. la data di inizio lavori e di esecuzione del binder coincidono con la data di chiusura dello scavo che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni dall'inizio dei lavori.
- b. Per gli interventi che hanno uno sviluppo > 30,00 ml. i Soggetti titolari della autorizzazione alla manomissione dovranno comunicare la data di effettiva esecuzione dello strato di binder.
- c. Per ogni singola autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto di usura e il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale/verticale presente, nonché l'eventuale documentazione fotografica finale in caso di lavori eseguiti in aree con pavimentazioni di cui agli art. dal 42 al 45 del RMS.

ART. 17 - Sospensione del cantiere

I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo dell'U.T. competente o della Polizia Municipale, vengano rilevati: la realizzazione di opere difformi dalla autorizzazione rilasciata, il mancato rispetto delle norme di sicurezza di cantiere o l'inosservanza di uno o più articoli del presente RMS e del nuovo Codice della strada o manomissioni stradali prive di autorizzazione comunale.

ART. 18 –

L'Amministrazione Comunale si riserva in sede di sopralluogo dei tecnici dell'U.T. competente il diritto di chiedere, per una esatta analisi dell'opera in esecuzione, la realizzazione di saggi distruttivi e conseguente ripristino a totale cura e spesa del concessionario, senza che questo possa pretendere compenso o indennizzo di ogni genere.

ART. 19 –

I concessionari delle autorizzazioni alla manomissione, sono responsabili per eventuali danni, disagi ecc. che possano arrecare a persone, animali o cose durante l'esecuzione dei lavori e per i successivi sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'art. 16c del RSM.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare i lavori eseguiti, previa la realizzazione di saggi distruttivi e conseguente ripristino a cura e spesa del concessionario, di contestare quanto non realizzato a regola d'arte, con l'applicazione delle sanzioni previste.

In caso di mancata comunicazione della avvenuta conclusione dei lavori secondo quanto indicato nell'art. 16c, il concessionario sarà ritenuto responsabile per anni una dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori e o per un massimo di anni tre dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 20 –

Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori, o, per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o condutture di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o i privati concessionari e gli stessi sono obbligati ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'Ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati e economicamente quantificati con l'U.T. Competente.

Nel caso che a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici dell'U.T.C., si evidenziasse la presenza di un servizio all'interno della sezione idraulica di fossi, canali, fognature bianche pozzetti di ispezione, ecc., anche se tale circostanza fosse stata causata da lavori eseguiti in anni precedenti, il Gestore del servizio è obbligato alla modifica del tracciato di servizio e al ripristino della situazione precedente al primo intervento o come indicato dall'U.T.C. competente di questo Ente a proprie cure e spese senza nulla pretendere.

ART. 21 –

Durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose con particolare riferimento al D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni; dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni del nuovo codice della strada e norme che regolino l'esecuzione dei lavori lungo le strade.

ART. 22 –

L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale con le seguenti metodologie:

- a. in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcuno preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia Municipale per i rilievi dei Legge previsti nel nuovo codice della strada e con il recupero in danno delle spese sostenute.

- b. In caso di minore pericolo l'A.C. invierà specifica nota al concessionario che entro il termine stabilito dagli Uffici Comunali dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato, trascorsi il quale, l'Ente è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento eseguito l'U.T.C. effettuerà una quantificazione dei costi affrontati, successivamente provvederà alla notifica al Soggetto concessionario dell'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalle cauzioni o dalle fidejussioni.

PREPARAZIONE DELLO SCAVO

ART. 23 –

E' onere del concessionario la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo Codice della strada, nonché del D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni.

ART. 24 –

Lo scavo sarà effettuato, sia come larghezza sia come andamento dell'asse, in modo che lo scavo stesso non risulti interessato dai servizi individuati con le sezioni preventive; nel caso di interferenze, sarà onere esclusivo del concessionario provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordando lo spostamento con l'U.T. Competente.

ART. 25 –

Salvo modifiche precedentemente concordate con i tecnici dell'U.T.C. di questo Ente, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di mt. 1,00, in modo da rendere tecnicamente agevole e sicura la posa delle tubazioni, cavi o condutture.

ART. 26 –

Per le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto nuovo è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) o mediante fresatura dell'area di scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stesso.

Si fa sempre assoluto divieto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.

ART. 27 –

Per le mulattiere, le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle in cemento, ecc., si procederà alla demolizione della pavimentazione interessata dallo scavo con le dovute precauzioni affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

SCAVI E TUBAZIONI

ART. 28 –

Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata la assenza di servizi, in prossimità degli attraversamenti dei servizi, gli scavi verranno eseguiti a mano.

ART. 29 –

Le dimensioni delle sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di cm 30 di larghezza e cm 60 in profondità.

ART. 30 –

Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel nuovo Codice della strada.

ART. 31 –

Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle manomissioni in linea, nell'arco della giornata lavorativa non verranno mai lasciati aperti tratti di scavi superiori a ml. 50,00; l'estensione dello scavo reinterato non dovrà mai superare i ml. 150,00. Al momento della chiusura

del cantiere, dovrà essere garantito il transito in sicurezza e la presenza dell'opportuna cartellonistica e dei dispositivi luminosi.

ART. 32 –

Per scavi lasciati a cielo aperto per più giorni, le modalità di gestione degli stessi, dovranno essere concordati e autorizzati dagli U.T.C. di questo Ente, dovranno comunque essere garantiti gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie; nei casi in cui non è stata rilasciata apposita ordinanza di chiusura della strada, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio o di idonee passerelle con le garanzie di sicurezza previste nel nuovo Codice della strada e dal D.Lvo 494/96 e successive modifiche, il tutto a totale carico del richiedente.

ART. 33 –

Il Soggetto concessionario, sceglie il materiale della tubazione, esegue le verifiche statiche della stessa e individua lo spessore del piano di appoggio in traccia.

REINTERRI, MESSA IN SICUREZZA DELLA TRACCIA E RIPRISTINI FINALI

ART. 34 – Reinterro

Dopo la posa della tubazione lo scavo sarà riempito fino ad un'altezza di cm 20, sopra la generatrice superiore del tubo, con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine, successivamente con strati di stabilizzato adeguatamente compattati non < 30 cm..

Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazioni ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il nome dell'Ente.

Dovrà poi essere realizzato uno strato superficiale di riempimento di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (stabilizzato, polvere di frantoio, ecc.)

Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmataura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm.6. Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario, e ove occorra, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino finale.

Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

ART. 35 –

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

ART. 36 –

Per le strade, interessate a breve scadenza dall'intervento, da manifestazioni pubbliche, o per prescrizioni dettate dall'U.T.C. in sede di autorizzazione, i rinterri dovranno obbligatoriamente essere immediati e realizzati anche mediante l'utilizzo del fill-crete o similari per una chiusura dello scavo immediata, perfettamente compatta a seconda delle prescrizioni dell'U.T.C. competente, al fine di limitare i fenomeni di cedimento degli scavi.

ART. 37 – Ripristino della pavimentazione

Il ripristino della pavimentazione bituminosa avverrà mediante:

- scavo di cassonetto per esportazione di uno strato di naturale con eventuale rifilatura dello scavo;
- Provvista e stesa di conglomerato bituminoso cm. 10 (binder) per strato di collegamento, compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante;
- Sigillatura delle lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra le diverse pavimentazioni, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previo pulizia, esportazione di eventuali irregolarità e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Provvista e stesa di tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura cm. 3, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante e emulsione di ancoraggio.

Ove la pavimentazione manomessa sia di recente realizzazione per far luogo al tappeto potrà prevedersi, a discrezione dell'Ufficio Tecnico Comunale, la fresatura del manto per una larghezza pari a quella dello scavo maggiorata di cm. 50 per lato (detta indicazione sarà riportata sull'autorizzazione).

Nel caso di scavi longitudinali alla carreggiata stradale può essere prescritta, a discrezione dell'Ufficio Tecnico Comunale, la realizzazione di tappeto d'usura da estendere su tutta la corsia di marcia, o in caso di strade di ridotte dimensioni sull'intera carreggiata stradale

ART. 38 –

I ripristini finali si potranno effettuare a richiesta del concessionario, nel periodo che va dal 1 Marzo al 30 Settembre di ogni anno, nel rispetto dell'art. 37.

ART. 39 –

Nel caso di lavori eseguiti da Enti concessionari diversi nello stesso tratto di strada, a breve distanza temporale l'uno dall'altro, l'U.T.C. deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni.

ART. 40 –

Strada in lastricato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i lastroni nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi previa numerazione di ogni singola pietra e con disegno esplicativo della disposizione del mosaico stradale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

ART. 41 –

Strade rivestite in cubetti di porfido o acciottolato. Nel cassonetto sarà steso uno strato di circa cm. 15 di calcestruzzo magro dosato a ql/mc. 2,00 di cemento R 325 e successivamente saranno collocati i cubetti in porfido o i ciottoli su un letto di sabbia di adeguato spessore il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

ART. 42 –

Strade bianche con ossatura. Nel cassonetto, sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura dello spessore di circa cm. 20, debitamente compatto con piastra o rullo vibrante, per ricostituire l'ossatura. Verrà poi steso un ulteriore strato di cm 5 di ghiaia di fiume o brecciamme di pezzatura di cm. 2-4 e successivamente rullato il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

ART. 43 –

Strade bianche senza ossatura, mulattiere e strade sterrate in genere. Sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di cm. 5 di ghiaia fiume o brecciamme di pezzatura cm 2 rullato, per le strade e/o stradelli provvisori, realizzati per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

Le dimensioni dei ripristini di cui agli art. dal 40 al 43, saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione dall'U.T.C. di questo Ente, senza che il concessionario possa pretendere compenso o indennizzo di alcun genere.

MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

ART. 44 –

I ripristini dovranno sempre interessare l'intera larghezza del marciapiede comunque siano le condizioni di conservazione e dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:

- a. Preparazione del sottofondo: rispettando la tipologia dell'esistente, dovrà comunque essere composto di uno strato di ghiaia in natura

dello spessore di circa 10 cm., debitamente compattato con piastra vibrante. Sarà successivamente steso uno strato di 10 cm. circa di cls magro dosato q/mc 2,00 di cemento R 325, rinforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come fondazione per i vari tipi di pavimentazione, realizzando un'opera a regola d'arte.

- b. Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.
- c. Pavimentazione: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

ART. 45 –

La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni, disagi che possono avvenire a persone, animali o cose.

ART. 46 –

In caso di nuove asfaltature, l'ente realizzatore, ha l'obbligo di informare l'Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini o griglie esistenti, per stabilirne la tecnica di intervento.

Dove se ne presenti l'opportunità è auspicabile trasferire a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i lavori, purché i tecnici delle parti interessate si incontrino per stabilire le quantità, il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico del concessionario.

I costi del riposizionamento dei pozzetti dovranno essere interamente a carico del proprietario del manufatto.

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

ART. 47 –

In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, deve essere provveduto alla posa in opera della segnaletica provvisoria; al termine dei lavori deve essere provveduto al ripristino immediato delle segnaletiche preesistenti.

ART. 48 –

In caso di deterioramento per il solo effetto dei mezzi meccanici, la segnaletica orizzontale, dovrà essere completamente ripristinata, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

ART. 49 –

Gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere concordati con l'U.T.

SANZIONI, MOTIVAZIONI E TIPOLOGIA

ART. 50 -

50a) Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.267/2000 introdotto dall'art.16 della Legge n.3/2003.

50b) In tale ipotesi, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, agli effetti di cui all'art.13 della Legge n.689/1981.

50c) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni."

ART. 51 -

A seguito di un intervento eseguito direttamente dal Comune si applicheranno i costi effettivamente sostenuti oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del presente regolamento, provvedendo al recupero tramite l'utilizzo delle fidejussioni e/o delle cauzioni depositate; in caso di insufficiente copertura si procederà con la richiesta al concessionario di un versamento integrativo a copertura della differenza tra quanto effettivamente speso dal Comune e quanto versato come cauzione.

ART. 52 -

Affinché tutte le parti interessate abbiano il tempo di recepire le modifiche apportate, il presente regolamento delle manomissioni stradali diverrà operativo tre mesi dopo la data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.